

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA DELL'ART 50 COMMA 5 E
DEL LIBRO III (SETTORI SPECIALI) DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 4**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: **ING. ALESSIA FURNO SOLA**

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE	1
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA DELL'ART 50 COMMA 5 E DEL LIBRO III (SETTORI SPECIALI) DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 4	1
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Durata dell'appalto	4
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	4
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	5
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore	6
Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio	6
Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto	6
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva	8
Art. 10 - Obblighi delle parti contraenti.	8
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	9
Art. 11 - Compenso per l'esecuzione del servizio	9
Art. 13 Penali	10
CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	10
Art. 14 Subappalto	10
CAPO 6 - GARANZIE	10
Art. 17 - Garanzie ulteriori	10
CAPO 7 - ALTRO	10
Art. 18 Foro competente e controversie	11
Art. 19 Trattamento dei dati personali	11

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. N. 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e comprende - in via principale e non esaustiva - le seguenti attività specialistiche:

- a. Individuazione ed analisi dei rischi connessi all'attività della Committente ritenuti assicurabili con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- b. Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, commisurate alle esigenze della Committente e alla situazione di sinistrosità che la caratterizza;
- c. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici;
- d. Elaborazione dei disciplinari e dei capitolati speciali di gara, degli schemi di contratto per l'affidamento del servizio assicurativo mediante stesura del testo delle coperture da affidare a mezzo apposita gara ad evidenza pubblica, garantendo assistenza durante le procedure d'appalto e nella valutazione delle offerte pervenute (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) e durante la fase contrattuale; Supporto alla gestione dei chiarimenti che dovessero essere richiesti nel corso dello svolgimento della gara;
- e. Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di ATAP, ed in particolare controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- f. Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolta la Committente, con redazione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- g. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio.
- h. Gestione informatizzata di tutti i sinistri aperti durante la vigenza del contratto, nonché dei sinistri ancora pendenti in vigenza degli attuali contratti assicurativi. Il Broker peraltro dovrà assicurare il riversamento delle pratiche di sinistro aperte fino alla scadenza delle vigenti coperture assicurative sul proprio sistema informatico;
- i. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi di cui al presente capitolato di gara stipulati da ATAP;
- l. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli ATAP nelle attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le coperture oggetto del presente capitolato speciale, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia);
- m. Supporto formativo del personale ATAP che collabora alla gestione dei contratti assicurativi mediante un adeguato piano di aggiornamento a cadenza annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- n. Consulenza, ove richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.).

Di seguito si riporta il prospetto contenente l'elenco delle coperture assicurative attualmente in corso:

<i>Contratti attivi</i>	<i>Scadenza contratto</i>
ALL RISK DANNI	31.12.2025
INFORTUNI (Dirigenti prof. ed extra prof. e amministr.)	31.12.2025
TCM DIRIGENTI	31.12.2025
RCTO	31.12.2025
D&O	31.12.2025
LM AUTOBUS e ALTRI VEICOLI (RCA+ARD)	30.04.2026
AUTO ARD (missioni)	30.04.2026

LA DITTA avrà quindi l'obbligo di collaborare alla gestione ed all'esecuzione delle polizze assicurative suindicate a partire dalla data di decorrenza del proprio contratto nonché alla gestione dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente disciplinare.

È pertanto obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo in corso alla data del subentro, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

Nel caso in cui ATAP, durante il periodo di durata del contratto di Brokeraggio assicurativo di cui al presente incarico intendesse stipulare ulteriori contratti assicurativi, oltre a quelli sopra indicati, essi rientreranno nell'ambito del rapporto di Brokeraggio di cui al presente capitolato.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Nel corso dell'affidamento il Broker dovrà assicurare il continuo trasferimento di *know-how* acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività più efficace possibile.

Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà di Atap che ne potrà disporre liberamente.

In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale il Broker dovrà garantire il passaggio di consegne, comprensivo dei dati e delle relative elaborazioni prodotti nel corso dell'affidamento.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Broker siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza; in particolare tutte le informazioni che il Broker acquisirà non potranno essere trasferite a terzi se non dietro esplicita autorizzazione di Atap e dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi legati all'esecuzione del presente appalto.

Le attività oggetto del presente capitolato saranno svolte di norma da remoto o presso gli uffici di Atap. Sono a carico del Broker intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del contratto.

La Ditta è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare ad ATAP. La Ditta risponde altresì degli eventuali danni cagionati ad ATAP anche dopo la scadenza dell'incarico.

ATAP ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e imputabili a negligenze, errori e omissioni della Ditta;

All'atto della stipulazione del contratto, La Ditta dovrà consegnare copia della polizza di assicurazione della R.C. stipulata per negligenze od errori professionali, prevista dal D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere, al momento della stipulazione del contratto, massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e per anno.

Nel caso in cui la Ditta risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, ATAP potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

Entro quindici giorni dalla stipula del contratto, la Ditta dovrà comunicare ad ATAP il nome della persona incaricata di svolgere il ruolo di referente per il contratto.

All'inizio del servizio il Broker dovrà comunicare i componenti del Gruppo di Lavoro.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata QUADRIENNALE. È fatta salva la facoltà di ATAP di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, nonché il recesso anticipato dal contratto, quest'ultimo da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore al netto d'iva risulta stimato in:

Importo complessivo (A+B)

€ 49.207,20

Importo per l'opzione di proroga mesi 2 € 2.050,30

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento € 9.841,44

Valore globale stimato € 61.098,94

Le percentuali di provvigione si intendono fissate a:

CONTRATTI ASSICURATIVI	PROVVIGIONE RICONOSCIUTA AL BROKER AFFIDATARIO (IN %)
AUTOBUS	Max provvigione 10,00%
NON AUTOBUS	Max provvigione 3,00%

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'impresa aggiudicataria assume al momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente testo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare di gara e da tutti gli allegati di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- c) contratto di appalto sottoscritto;
- d) le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente **parte amministrativa** e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- e) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;
- f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena funzionalità e coerenza all'appalto, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) tutti gli elaborati di gara;
 - b) l'offerta tecnica;
 - c) le polizze di garanzia.
3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e non solo e in particolare:
 - D. Lgs 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - D.lgs. n.81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- Disposizioni normative applicabili concernenti la fornitura ed i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
- Titolo IX del D. Lgs. N. 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006
- Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Per quanto riguarda l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si fa riferimento all'art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" ed in particolare all'art. 95 recante "Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni".

2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto

a. Risoluzione

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a. inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di difformità del prodotto per n. 2 (due) volte nel corso del contratto, rispetto alle caratteristiche concordate;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
 - c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d. sospensione delle prestazioni da contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

- f. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
 - g. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato;
 - l. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile.
 - m. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - n. grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;
 - o. nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;
 - p. nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi è l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (Articolo 104, comma 9 D. Lgs 36/2023);
 - q. accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
 - r. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
 - s. mancata reintegrazione della garanzia definitiva o rinnovo di polizze a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
 - t. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - u. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).
In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

b. Recesso

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.
3. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
5. L'esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato sono disciplinati dall'art 124 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva

1. L'impresa dovrà far pervenire ad ATAP:
 - a. Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva: Documento comprovante la stipula a favore di ATAP di una "garanzia fideiussoria" da rilasciarsi, obbligatoriamente per un valore pari al 10% dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La suindicata garanzia deve essere rilasciata, da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazione.

La suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. ATAP inoltre avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi delle suindicate garanzie per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore e/o dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impegnati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi, compresi i subappaltatori.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ATAP della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Ove la suindicata garanzia sia stata escussa in tutto o in parte, l'aggiudicatario sarà obbligato a ricostituire l'importo della cauzione nel termine massimo di 15 giorni dalla data di avvenuta escussione. La mancata ricostituzione della stessa nei termini su indicati, darà diritto ad ATAP di trattenere direttamente dagli importi dei pagamenti dovuti all'affidatario, per le forniture o per i servizi resi nell'ambito del presente appalto, quanto da questi dovuto ad ATAP per penali, danni e quant'altro sia maturato per violazione di clausole contrattuali esplicitate nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo del contratto risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti in conseguenza degli eventuali inadempimenti contrattuali, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito.

- b. Copia dell'ordine sottoscritta per accettazione in ogni pagina.
- c. Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5) che saranno inviate unitamente all'ordine. Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto.
- d. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini della tracciabilità secondo le previsioni di legge.

In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) entro 20 giorni dalla comunicazione formale di ciascun ordinativo, o nel caso in cui i contenuti dei suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10 - Obblighi delle parti contraenti.

La Ditta s'impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente contratto con diligenza e nell'esclusivo interesse di ATAP;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di ATAP tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di ATAP;
- sono, inoltre, a carico della Ditta tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico e i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

ATAP si impegna a:

- rendere noto, in occasione di procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata alla Ditta, la quale è deputata a rapportarsi, per conto di ATAP, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo e le relative polizze;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà alla Ditta;
- fornire alla Ditta i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Alla Ditta è vietato assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con ATAP S.p.A.

La Ditta non è autorizzata a stipulare contratti assicurativi in nome di ATAP S.p.A. né ad impegnarla in alcun modo nei confronti delle compagnie assicuratrici, se non preventivamente autorizzato.

La Ditta non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti di ATAP S.p.A.

Entro quindici giorni dal ricevimento del disciplinare di incarico, la Ditta dovrà comunicare ad ATAP il nome della persona incaricata di svolgere il ruolo di referente per il contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11 - Compenso per l'esecuzione del servizio

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per ATAP alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione.

Detto compenso è dato dalle provvigioni sotto riportate così come predeterminate dal disciplinare di gara.

CONTRATTI ASSICURATIVI	PROVVIGIONE RICONOSCIUTA AL BROKER AFFIDATARIO (IN %)
AUTOBUS	Max provvigione 10,00%
NON AUTOBUS	Max provvigione 3,00%

I contratti ad oggi attivi sono:

<i>Contratti attivi</i>
ALL RISK DANNI
INFORTUNI (Dirigenti prof. ed extra prof. e amministr.)
TCM DIRIGENTI
RCTO
D&O
LM AUTOBUS e ALTRI VEICOLI RCA
LM AUTOBUS e ALTRI VEICOLI ARD
AUTO ARD (missioni)

Le suindicate provvigioni saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere. Per quanto concerne le coperture in essere, le provvigioni sono quelle già previste in fase di stipulazione delle correnti polizze assicurative.

La percentuale di provvigione riconosciuta alla Ditta dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento d'appalto per la stipulazione delle nuove polizze assicurative di cui al precedente art. 1. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui ATAP non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione ovvero in caso di diserzione delle procedure di gara, ferma, in quest'ultimo caso, l'eventuale responsabilità del Broker per la mancata aggiudicazione della copertura in caso di accertata negligenza.

Art. 12 Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi alla Compagnia avverrà tramite la Ditta.

La Ditta dovrà trasmettere ad ATAP i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. La corresponsione alla Ditta concreta a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso

ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

La Ditta si impegna a rilasciare ad ATAP le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanziate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civile.

Art. 13 Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente disciplinare di incarico, ATAP provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando alla Ditta 15 giorni naturali e consecutivi per l'adempimento ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento della Ditta verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della singola violazione contestata o contestabile, una penale nella misura di **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D. Lgs 36/2023.

E' ammesso il ricorso al subappalto relativamente alla sola "gestione informatizzata dei sinistri", ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e a condizione che la facoltà di ricorrere allo stesso sia preliminarmente e tempestivamente comunicata ad ATAP. Senza l'autorizzazione di ATAP è vietato all'aggiudicatario di cedere in subappalto la gestione dei sinistri oggetto del presente Capitolato ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fa sorgere in capo ad ATAP il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 17 - Garanzie ulteriori

- a) **Divieti di cessione:** Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del C.C. è esclusa la cedibilità dei crediti dell'impresa aggiudicataria derivanti dalla fornitura, pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 C.C. e l'incameramento dell'intero importo della garanzia di cui all'art. 9.
- b) **Cambi di denominazione:** Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice devono garantire l'inalterabilità delle condizioni della presente fornitura.
- c) La Ditta è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare ad ATAP. La Ditta risponde altresì degli eventuali danni cagionati ad ATAP anche dopo la scadenza dell'incarico. ATAP ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e imputabili a negligenze, errori e omissioni della Ditta; Tenuto conto di quanto sopra, all'atto della stipulazione del contratto, la Ditta dovrà consegnare copia della **polizza di assicurazione** della R.C. stipulata per negligenze od errori professionali, prevista dal D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere, al momento della stipulazione del contratto, massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e per anno.
- d) Nel caso in cui la Ditta risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, ATAP potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

In tema di garanzie definitive di cui al precedente art.9, trova applicazione l'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023.

La "garanzia definitiva" è rilasciata ai fini della garanzia dei corretti adempimenti contrattuali; ove dai controlli effettuati in corso di esecuzione contrattuale si rilevasse la ripetuta violazione degli impegni contrattuali, ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto e ATAP potrà rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento dei maggiori costi indotti dalla risoluzione stessa.

CAPO 7 - ALTRO

Art. 18 Foro competente e controversie

Foro competente: Per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella.

Contenziosi: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all'impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato 4.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
(Firmato in originale)

Il Presidente
Avv. Francesca Guabello
(Firmato in originale)